

Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio

Art. 1 - Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza

E' istituita presso l'Università di Firenze la Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" nella classe dei "Beni Architettonici e del Paesaggio" ai sensi del Decreto Ministeriale di riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006 n.°137.

La Scuola è organizzata dalla Scuola di Architettura.

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso

La scuola si propone l'obiettivo di formare specialisti con uno specifico alto profilo professionale nel settore della conoscenza, della conservazione, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico, con una preparazione teorica, metodologica e scientifica di alto livello e con indirizzo internazionale.

Al termine del percorso formativo lo specializzato dovrà aver acquisito:

- **Conoscenza e capacità di comprensione**
 - conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti teorico-scientifici, delle metodologie e delle tecniche proprie del restauro e della conservazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico;
 - conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti storico-critici, a fini di studio, catalogazione e ricerca, anche analitica, sui beni architettonici;
 - conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti legislativi, amministrativi ed economici necessari per la conservazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico;
- **Capacità applicative**
 - capacità applicativa nella elaborazione e gestione di progetti di conservazione del patrimonio architettonico nei suoi aspetti tecnici, organizzativi e procedurali;
 - capacità applicativa nella tutela paesaggistica e ambientale, comprese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
 - capacità applicativa nella museografia e della sistemazione di siti naturalistici o caratterizzati da testimonianze architettoniche e archeologiche;
 - capacità applicativa di utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione telematica negli ambiti di specifica competenza.

Gli specializzati dovranno essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

- nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- nelle altre strutture pubbliche (in primo luogo Regioni, Province, Comuni) preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico;
- in organizzazioni internazionali operanti nel settore del patrimonio architettonico e paesaggistico;
- in strutture pubbliche o private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali o di ricerca nel settore dei beni culturali architettonici e del paesaggio;
- in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio architettonico e paesaggistico;
- nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative ai beni

architettonici e paesaggistici;

- nella gestione e manutenzione di singoli complessi di alto valore storico architettonico o di siti e paesaggi significativi;
- nella gestione, conservazione, restauro, tutela, recupero, riabilitazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali.

Art. 3 - Requisiti di accesso al corso di studio

1. Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola i laureati in "Architettura" del vecchio ordinamento e dei corsi di laurea specialistici ricadenti nella classe 4/S o LM-4 "Architettura e Ingegneria edile-Architettura"; inoltre possono essere ammessi i candidati forniti di laurea di secondo livello nelle classi:

- 2/S o LM-2 "Archeologia",
- 10/S o LM/10 "Conservazione dei beni architettonici e ambientali",
- 12/S o LM/11 "Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico",
- 95/S o LM-89 "Storia dell'Arte",

previa valutazione da parte della Scuola dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi.

2. Possono accedere alla Scuola i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per l'accesso.

3. Il concorso di ammissione è per titoli ed esami.

Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

La graduatoria per l'ammissione è determinata con una valutazione espressa in centesimi a cui concorrono la valutazione dei titoli, fino ad un massimo di 40/100 e la valutazione dei risultati delle prove scritte e orale per un massimo di 30/100 e 30/100 rispettivamente.

Il numero degli iscritti che la Scuola può accettare per ogni anno accademico di corso è definito annualmente dal Consiglio della Scuola.

Costituiscono titoli: il voto di laurea; la tesi di laurea; le pubblicazioni scientifiche.

Sulla pertinenza dei titoli decide la Commissione di esame di ammissione.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16.9.1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.R. 162/82 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6.10.1982.

La prova di esame consiste in:

- una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore Beni architettonici e del paesaggio.
- una prova orale, sempre sulle tematiche del settore dei Beni architettonici e del paesaggio.

Al termine dei colloqui sarà stilata una graduatoria.

La prova della buona conoscenza della lingua inglese, obbligatoria per l'ammissione alle prove, deve essere documentata da un attestato B1 o equivalente.

Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla scuola sono fissati dall'Ateneo.

Per tutte le attività e specificamente quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, deve essere prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi, un'apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.

Art. 4 - Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula

Il Corso ha la durata normale di 2 anni, articolati in quattro semestri, e prevede l'acquisizione di 120 CFU secondo un piano di studi determinato nel "Manifesto degli

studi", all'inizio di ciascun biennio, dal Consiglio della Scuola, nel rispetto: della libertà di insegnamento, del regolamento didattico di Ateneo, della tabella dell'allegato 2 del decreto citato nel precedente articolo 1.

Ai fini dello svolgimento dei corsi, dei tirocini e degli stage formativi, e con finalità di sovvenzionamento e utilizzazione di personale e strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, la scuola può stipulare convenzioni con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione.

Il corso biennale di studi della Scuola di Specializzazione, articolato secondo attività diversificate di didattica frontale, laboratori con impiego di strumentazione, ateliers di sperimentazione progettuale sul campo, visite a cantieri e un periodo di stage presso enti altamente qualificati, si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta e di un elaborato progettuale che, a scelta dello stesso allievo, può riguardare beni architettonici, urbani o di interesse paesistico ed ambientale, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative acquisite.

Le attività formative sono articolate in 4 semestri organizzate in un percorso formativo che segue un criterio generale di progressione delle conoscenze sia in rapporto ai singoli ambiti disciplinari, sia nel coordinamento applicativo fra di loro.

L'attività normale dello studente corrisponde mediamente al conseguimento di 60 crediti l'anno. Lo specializzando è tenuto a seguire tutte le lezioni ed esercitazioni di ciascun corso e delle attività previste. La frequenza della scuola è obbligatoria, e deve essere non inferiore al 70% per ciascun corso di insegnamento; verrà accertata mediante firma di presenza.

Lo studente che abbia comunque ottenuto 120 crediti, adempiendo a tutto quanto previsto dal presente regolamento, può conseguire il titolo di Specializzato.

Le attività formative sono condotte attraverso corsi monodisciplinari, corsi integrati e laboratori.

Art. 5 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto

Gli insegnamenti si articolano in lezioni, esercitazioni, seminari, visite guidate, studio individuale o di gruppo eventualmente assistito, esperienze di progettazione a difficoltà crescente e alle varie scale di intervento, affrontando contemporaneamente aspetti teorici e operativi, per la piena acquisizione delle conoscenze, competenze nelle aree di pertinenza disciplinare.

Per ogni insegnamento un credito formativo (CFU) corrisponde a 25 ore complessive, di cui 5 ore in aula e 20 ore di studio individuale: tutti i corsi prevedono non meno di 20 ore di attività frontali, comprese eventuali attività integrative quali esercitazioni, attività tutoriali specifiche del corso.

La Scuola al fine di una migliore efficacia della formazione potrà stipulare accordi di tipo convenzionale con Atenei italiani e stranieri, con il Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenze Regionali, Poli ed Enti museali, Uffici culturali, nonché Enti e Centri applicativi e di ricerca di particolare qualificazione nazionale e internazionale.

Gli esami di verifica del profitto di ciascun insegnamento saranno sostenuti davanti alla Commissione composta dal titolare di ogni insegnamento e dai docenti che hanno partecipato allo svolgimento del programma.

Coloro che non abbiano ottenuto le necessarie attestazioni di frequenza devono ripetere l'anno. La ripetizione di ogni anno è ammessa una sola volta.

Le verifiche del profitto sono dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi crediti. Tali accertamenti, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel

caso di insegnamenti coordinati o integrati, si prevede un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto, le attestazioni di frequenza ed altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.

La Scuola rende noto agli studenti il calendario degli appelli di esame all'inizio dell'attività didattica, prevedendo almeno un appello al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico, e garantendo almeno un appello di recupero. Le date degli appelli sono determinate dal Preside della Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.

Le Commissioni di esame, nominate dal Preside di Facoltà sono costituite dal docente o, nel caso di corsi integrati, dai docenti responsabili dell'attività formativa e da almeno un altro docente o cultore della materia. Il titolare dell'attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva autorizzazione del Preside. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono autorizzati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.

Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta all'unanimità menzione della lode.

I risultati dell'esame vengono trasmessi tempestivamente dal Presidente della Commissione alle strutture amministrative competenti.

Art. 6 - Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

I candidati dovranno, al momento dell'iscrizione alla Scuola, essere in possesso di una certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 o equivalenti.

Art. 8 - Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU

Nell'ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica di una università o istituto anche di un paese straniero, gli specializzandi possono trascorrere, previo parere positivo del Consiglio della Scuola, un periodo di studio all'estero.

Le attività formative eventualmente seguite durante tale periodo di studio possono essere totalmente o parzialmente riconosciute dalla Scuola in presenza di idonea documentazione ufficiale, che permetta d'individuare l'ambito, la durata e la specifica congruenza con le attività formative della Scuola. Le attività formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute a richiesta dell'interessato con le denominazioni proprie dell'ordinamento della struttura didattica di origine.

Il profitto della permanenza all'estero viene comunque valutato nell'esame generale dell'anno.

Art. 9 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

La frequenza delle attività formative è obbligatoria. Le assenze dai singoli corsi non possono superare il 30% del monte ore complessivo di tali attività formative.

In casi eccezionali, il Consiglio della Scuola può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate attraverso attività integrative.

Tutti gli insegnamenti del primo anno sono propedeutici degli insegnamenti del secondo anno. Non è possibile sostenere gli esami del secondo anno se non si sono superati quelli del primo.

Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio

della scuola potrà riconoscere sulla base di idonea documentazione l'attività, attinente alla specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica, in Italia e all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente

Art. 10 - Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time

La possibilità di immatricolare studenti part time è regolata dal Manifesto degli Studi.

A seconda degli impegni lavorativi degli iscritti il Consiglio della Scuola può individuare modalità didattiche diverse e differenziate.

Art. 11 - Regole e modalità di presentazione dei piani di studio

Qualora il Consiglio della Scuola preveda delle discipline in alternativa fra loro, lo studente dovrà presentare il proprio piano di studi secondo le modalità e le scadenze previste nel manifesto degli studi. In tal caso il piano di studio va presentato entro tre (3) mesi dall'inizio dell'attività didattica di ciascun anno.

Art. 12 - Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo

Al termine del corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall'Università di Firenze il corrispondente titolo di diploma di specializzazione in conformità all'ordinamento didattico.

Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo regolamento didattico del corso.

La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di elaborati progettuali che, a scelta dello stesso allievo, riguardino beni architettonici, urbani o di interesse paesistico ed ambientale, al fine di dimostrare la preparazione scientifica e le capacità operative acquisite.

Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dal Manifesto degli Studi.

La discussione della prova finale è pubblica.

La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Preside della Facoltà e è costituita in maggioranza da docenti dell'Università di Firenze. Il numero dei componenti della Commissione non può essere inferiore a sette membri. Il giudizio della Commissione tiene conto delle valutazioni riportate negli esami di verifica del profitto e della valutazione della prova finale.

Il voto è sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, può essere fatta all'unanimità menzione della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110.

La struttura didattica può autorizzare lo studente a redigere l'eventuale elaborato scritto per la prova finale/tesi di Laurea magistrale e anche ad effettuare la relativa esposizione in lingua straniera.

Art. 13 - Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il

riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

Il Consiglio della Scuola delibera sul trasferimento da altra Scuola di Specializzazione, sulla base della corrispondenza degli esami già superati con quanto rigorosamente stabilito dal D.M. 31.1.2006, n. 524 e con il proprio Ordinamento e Regolamento didattico, definendo il valore in CFU delle attività già espletate dallo Specializzando e fissando l'anno cui lo Specializzando può essere ammesso, anche con la definizione di eventuali debiti formativi.

Il Consiglio della Scuola può altresì deliberare sul riconoscimento e la valutazione in CFU di attività post laurea, svolte e adeguatamente certificate, ovvero proposte dagli Specializzandi, presso enti esterni all'Università di Firenze e non convenzionati con la Scuola, sia in Italia sia all'estero, valutandone in entrambi casi i requisiti, le finalità e la corrispondenza ai fini formativi della Scuola; e fissando per quelle proposte le norme per il loro svolgimento.

Art. 14 – Servizi di tutorato

Il servizio di tutorato dei tirocini/stages è svolto dal Direttore della Scuola o suo delegato. Altre forme di tutorato potranno essere previste dal Consiglio della scuola.

Art. 15 - Pubblicità su procedimenti e decisione assunte

Le informazioni relative a decisioni assunte dalla Scuola di Specializzazione riguardanti la didattica, gli stage, la prova finale sono pubblicate sul sito della Facoltà di Architettura.

Sul sito del Corso di Laurea sono altresì pubblicati ad opera dei singoli docenti anche i programmi delle discipline e qualsiasi altra informazione utile allo svolgimento della didattica.

Art. 16 – Valutazione della qualità

La Scuola di Specializzazione attua la valutazione sistematica e trasparente dell'efficacia delle attività formative mediante:

un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte e di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, integrativo dell'attuale sistema predisposto dall'Ateneo e obbligatorio per tutti i docenti;

un sistema di valutazione della soddisfazione complessiva dei laureandi con identificazione dei punti critici e dei punti forti del corso di studi un sistema di valutazione della capacità e delle modalità di inserimento nel mercato del lavoro dei laureati del corso di laurea.

Art. 17 - Altro

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legge istitutiva, allo Statuto e al Regolamento didattico di Ateneo, al Decreto Rettorale istitutivo, alle norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione dell'Ateneo fiorentino, alle leggi e regolamenti che regolano l'Università italiana.

Articolazione delle attività formative

I ANNO

I semestre

Laboratorio di metodi e Storia della città e del territorio

ICAR 18 4 CFU Metodologia per la ricerca storica per l'architettura

ICAR 18 4 CFU Storia della città e del territorio

Laboratorio di rilievo

ICAR 17 6 CFU Rilievo digitale e rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

Laboratorio di analisi e lettura del costruito storico

ICAR 08 4 CFU Statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali
ICAR 08 4 CFU Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica

Laboratorio di Diagnostica

ICAR 19 4 CFU Diagnostica per il restauro
GEO 07 4 CFU Mineralogia e Geologia applicata alla conservazione
CHIM 12 2 CFU Chimica applicata alla conservazione

Totale CFU 32

Il semestre

Laboratorio di storia dell'architettura e degli apparati decorativi

ICAR 18 4 CFU Storia dell'architettura medievale e moderna
ICAR 18 4 CFU Storia e tecnica degli apparati decorativi degli edifici storici

Laboratorio di restauro ambientale

ICAR 19 4 CFU Restauro urbano
ICAR 19 4 CFU Restauro di parchi e giardini
ICAR 15 4 CFU Tutela e conservazione del paesaggio e dell'ambiente

Corso di Legislazione dei Beni culturali

IUS09/IUS10 4 CFU

Laboratorio di Museografia e Allestimento

ICAR 19 4 CFU Museografia e Restauro
ICAR 16 6 CFU Allestimento museografico

TOTALE CFU 34

II ANNO

I semestre

Laboratorio di recupero

ICAR 14 6 CFU Progetto di recupero del patrimonio architettonico e ambientale
ICAR 14 4 CFU Caratteri Distributivi degli edifici storici
ICAR 22 4 CFU Valutazione economica del progetto

Laboratorio di restauro dell'architettura

ICAR 19 6 CFU Restauro degli edifici storici
ICAR 19 4 CFU Progetto strutturale degli edifici storici
ING IND 11 2 CFU Impianti tecnici per il restauro
ICAR 22 2 CFU La stima dei costi nel progetto di restauro

TOTALE CFU 28

Il semestre

Laboratorio di restauro archeologico

ICAR 19 4 CFU Restauro archeologico
L-ANT 10 4 CFU Archeologia degli elevati

TOTALE 8 CFU

Laboratorio di tesi 18 CFU

TOTALE 120